



COMUNE DI LIZZANO

Provincia di Taranto

ESTRATTO DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 21 del Reg.	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2016 – DETERMINAZIONE ALIQUOTE
Data: 29/04/2016	

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 08,00, in Lizzano e nell'Aula Consiliare della sede comunale di via Mazzini, convocato nelle forme di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risulta quanto segue all'inizio della trattazione del presente argomento:

N°	SINDACO	Presente	Assente
	MACRIPO' Dario	X	
	CONSIGLIERI		
1	BOTTAZZO GIANFRANCO	X	
2	DE LAURO ANGELO	X	
3	TODARO GIUSEPPE DOMENICO	X	
4	BERDICCHIA MASSIMO	X	
5	CANIGLIA CHIARA	X	
6	CERVELLERA COSIMA		X
7	PALMISANO MARIA GIOVINA	X	
8	PECORARO ROBERTA		X
9	LOMBARDI PAMELA	X	
10	DI PUNZIO COSIMO DAMIANO	X	
11	CAPUTI GAETANO	X	
12	LECCE ANTONIO		X
13	SARACINO ILARIA		X
14	CAVALLO ANTONIO CLEMENTE	X	
15	DONZELLO GIUSEPPE	X	
16	MORELLI VALERIO	X	

Assiste alla seduta il Segretario Generale *Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO* con funzione di verbalizzante.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza: Consiglieri presenti n. 13, assenti N. 4 (Pecoraro, Cervellera, Lecce, Saracino), il Presidente del Consiglio Comunale, nella persona dell'Avv. Chiara Caniglia, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto, al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale (IUC) si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge n. 214/2011, con il quale l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria, disposta con il D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo la piena entrata a regime dal 2015;

Visto l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013, che dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU;

Considerato che l'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, così come modificato dall'art. 1 commi 707 e 708 della L. 147/2013, ha previsto che l'IMU non si applica a partire dal 2014:

- all'abitazione principale e pertinenze della stessa ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Che l'art. 9 bis del medesimo D.L. 201/2011 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Che l'art. 1, comma 708 della L. 147/2013, prevede che, a partire dall'anno 2014, non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Dato atto che il DL. 47/2014 convertito nella L. 80/2014 ha modificato il comma 2 dell'art. 13 Legge 147/2013 per cui a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Richiamato l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013):

- che alla lettera a) dispone che dal 2013 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;
- che alla lettera f) riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, previsto dal comma 6 primo periodo, del citato art. 13, con possibilità per il Comune di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota;

Considerato che la disciplina dell'IMU è stata oggetto di ulteriori modifiche con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che tra le altre cose ha previsto:

- al comma 10 dell'art. 1 la modifica dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, con l'abrogazione della facoltà dell'Ente di assimilare ad abitazione principale gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1°, con l'inserimento al comma 3, prima della lettera a), la 0a) che prevede la

riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs 14/03/2011, n° 23;

- al comma 13 dell'art. 1 l'esenzione dall' IMU dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Visto il comma 26 dell'art. 1, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 ha previsto la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Tenuto conto che il complesso quadro normativo di riferimento sopra evidenziato e il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse sostitutive assegnate in applicazione de federalismo fiscale hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;

Rilevato che occorre determinare le aliquote d'imposta applicabili per l'anno 2016, in relazione alla necessità di assicurare risorse sufficienti nella predisposizione del Bilancio di Previsione;

Richiamata la Delibera di C.C. n. 27 del 29.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2015 così sintetizzate:

- **0,99%** aliquota ordinaria di cui all'art. 13 comma 6, L.214/2011
- **0,40%** per le abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- **0,99%** per i fabbricati produttivi di cat. D di cui 0,76% riservato esclusivamente allo Stato.

Visto l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 01 marzo 2016, il quale stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

Richiamato il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 e smi;

Visto il vigente Statuto Comunale ;

Visti, ai sensi dell'art. 49- comma 1- del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000 i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario;

Uditi gli interventi dei componenti il consesso, così come riportati nel verbale di seduta stenotipato ed agli atti, qui richiamati per farne parte integrante e sostanziale;

Con votazione espressa in forma palese e con il seguente risultato:

Presenti n. 13

Votanti n. 10

Favorevoli n.10

Contrari n. //

Astenuti n. 3 (Morelli, Donzello, Cavallo)

DELIBERA

- 1) di approvare, come approva, per l'anno 2016 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle stesse misure deliberate per l'anno 2015:
 - **0,99%** aliquota ordinaria di cui all'art. 13 comma 6, L.214/2011, da applicare a tutte le fattispecie impositive se non diversamente disciplinate;
 - **0,40%** per le abitazioni principali e relative pertinenze (categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
 - **0,99%** per i fabbricati produttivi di cat.D di cui 0,76% riservato esclusivamente allo Stato;
- 2) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2016**:
 - a) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - b) dall'imposta dovuta per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;
- 3) di equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013, l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- 4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con delibera di consiglio comunale n. 19 del 29-04-2016, ed alle disposizioni legislative vigenti per l'anno 2016;
- 5) di demandare al Responsabile dell'Ufficio Tributi i pertinenti atti gestionali, nonché gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito individuato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 10 voti favorevoli e n. // voti contrari e con n. 3 astenuti (Morelli, Donzello, Cavallo)

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE

F.to (Avv. Chiara Caniglia)

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino)

Parere sulla proposta per la regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio

F.to (Dott. Pasquale Ludovico)

Data 13-04/2016

Parere sulla proposta per la regolarità contabile:
FAVOREVOLE

Il Responsabile di Ragioneria

F.to (Dr. Pasquale Ludovico)

Data 13-04-2016

Il presente atto è stato affisso oggi _____ all'Albo Pretorio Comunale e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi.-

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Dott.ssa Maria Eugenia Mandurino)

L'INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to (Cosimo TOTARO)

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ (art. 124, comma 1 D.L.vo 18.8.2000 n. 267) senza opposizioni.

Data _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

L'INCARICATO

F.to (Cosimo TOTARO)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio;

- visti gli atti d'ufficio;
- in esecuzione dei seguenti articoli del D.L.vo 18.8.2000, n. 267,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva in data _____;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c. 4 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267);

decorsi giorni dieci dalla pubblicazione (art.134, c. 3 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267).-

è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, senza opposizioni.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

Data _____

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.-



IL SEGRETARIO GENERALE

(D.ssa Maria Eugenia MANDURINO)

Lizzano, _____